

TRIBUNALE DI NAPOLI
Sentenza n. 8190/2026 del 18-05-2026

N. 16941/2023

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI NAPOLI X SEZIONE CIVILE In composizione monocratica e in persona del GIUDICE Onorario dr.ssa ### ha pronunciato, la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 16941/2023 del R.G.A.C. resa ai sensi dell' art. 281 sexies, all' esito della udienza di discussione orale, sostituita dallo scambio di atti a trattazione scritta ex art. 127 tec cpc, TRA ### e ### "### SCIENTIFICA", rappresentati e difesi, giusta procura, dall'avvocato ### del ### di ### presso il cui studio elettivamente domiciliano in ###, ### del ### n. 31; RICORRENTI E COMUNE DI CAPRI, in persona del ### p.t., rapp.to e difeso, giusto mandato ed in virtù della ### di conferimento - 2 - dell'incarico n. 178/2023 dall'Avv. ### , presso il cui studio in ### del ### alla ###, elegge domicilio; CONVENUTO

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. in relazione agli artt. 3 e 4, comma 1, della legge n. 67/2006, ### e l'### "### per la libertà di ricerca scientifica", hanno convenuto in giudizio il Comune di ### deducendo una condotta discriminatoria in danno delle persone con disabilità.

Nel premettere che ### è persona con disabilità motoria grave - riconosciuta ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 104/1992 - in quanto affetto da amiotrofia spinale con quadro di tetraparesi flaccida incompleta arti superiori con conseguente necessità di sedia a rotelle, i ricorrenti espongono che i ### di ### sito di rilevante interesse paesaggistico e turistico del Comune di ### risultano inaccessibili alle persone con disabilità motoria a causa della presenza di barriere architettoniche costituite, nello specifico, da un gradino iniziale e, successivamente, da una scalinata in salita, l'uno e l'altra non superabili in autonomia senza l'installazione di adeguati ausili (quali scivoli o montascale); tale inaccessibilità impedisce non solo la fruizione ordinaria

del bene pubblico, ma anche la partecipazione agli eventi ed alle iniziative ivi svolte.

Espongono, ancora, che siffatta situazione è stata più volte segnalata, nel corso del 2023, dal ricorrente ### alle autorità competenti con comunicazioni al Ministero dei ### ed al Comune di ### nonché al ### delle persone con disabilità della ### in mancanza di alcun fattivo riscontro alle suddette - 3 - segnalazioni, il ricorrente, insieme all'### in data ### ha inviato, quindi, al Comune di ### una diffida ad adempiere intimandogli ad eseguire le opere e gli interventi atti a garantire anche alle persone con disabilità motoria l'accesso ai ### di ### diffida tuttavia rimasta anch'essa senza esito.

Gli odierni istanti deducono, inoltre, la mancata adozione, da parte del Comune di ### del ### di ### delle ### (P.E.B.A.), obbligatorio per legge da oltre trent'anni ai sensi dell'art. 32, comma 21, della legge n. 41/1986, come integrato dall'art. 24, comma 9, della legge n. 104/1992.

Tanto premesso, l'inerzia dell'amministrazione comunale avrebbe determinato, secondo i ricorrenti, una lesione dei diritti fondamentali alla mobilità, all'eguaglianza, alla vita indipendente e all'inclusione sociale delle persone con disabilità, integrando - come da orientamento univoco della giurisprudenza di merito e di legittimità - una condotta discriminatoria indiretta ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge n. 67/2006, avente carattere non solo individuale ma anche collettivo; su tale presupposto, l'### ha affermato la propria legittimazione ad agire ex art. 4, comma 3, della medesima legge. Per le suesposte ragioni, i ricorrenti hanno chiesto che il Tribunale adito voglia: - accertare e dichiarare, in via preliminare, che il mancato abbattimento delle barriere architettoniche presenti all'ingresso dei ### di ### nonché la mancata adozione del ### di ### delle ### da parte del Comune di ### costituiscono una discriminazione indiretta in danno del ricorrente ### e di ogni altra persona con disabilità - 4 - motoria ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge n. 67/2006 e, per l'effetto: 1) ordinare, ex art. 28, comma 5, D. lgs n. 150/2011, la cessazione immediata del comportamento discriminatorio mediante: a) la pronta adozione del P.E.B.A. entro termini congrui e comunque non superiori a sei mesi; b) la pronta installazione all'ingresso dei ### di ###

entro termini congrui e comunque non oltre tre mesi, di uno scivolo e/o di un montascale.

In via subordinata - nell'ipotesi che le predette opere non siano realizzabili nei termini indicati - ordinare al Comune di ### l'adozione, ai sensi dell'art. 28, comma 5, ### N.150/2011, di un piano di rimozione delle discriminazioni accertate. 2) condannare il Comune di ### ex art. 614-bis c.p.c., al pagamento di una somma di ### per ogni giorno di violazione dell'ordine impartito volto all'adozione del P.E.B.A; 3) condannare il Comune di ### al risarcimento del danno non patrimoniale in favore del ricorrente ### quantificato in via equitativa in ### - ovvero in quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia - ed in favore dell'### in misura equitativamente determinata in ### ; 4) ordinare, ex art. 28, comma 7, ### n. 150/2011, la pubblicazione del provvedimento, a spese del Comune resistente, su uno dei quotidiani a maggiore diffusione nel territorio interessato, il tutto con vittoria di spese di lite. In data ### si è costituito il Comune di ### che ha chiesto il rigetto integrale del ricorso perché inammissibile, improcedibile e comunque infondato quanto alla domanda risarcitoria. - 5 - Preliminarmente parte resistente ha contestato la sussistenza di qualsiasi condotta discriminatoria rimarcando, al riguardo, come l'amministrazione comunale abbia da tempo dimostrato particolare attenzione alle esigenze delle persone con disabilità, promuovendo - come da documentazione allegata - numerosi interventi infrastrutturali e iniziative di carattere inclusivo sul territorio comunale; in tale ambito la definitiva soluzione di quanto lamentato dagli attori per l'accesso ai ### di ### sarebbe stata condizionata, ad avviso del Comune, dalla caratterizzazione specifica del sito avente una precipua peculiarità naturalistica e paesaggistica da preservare in sede di progettazione di ogni intervento urbanistico e/o architettonico nel rispetto delle linee guida ministeriali per il superamento delle barriere architettoniche.

Cionondimeno, l'attività amministrativa - di cui si dirà - avviata per la definitiva risoluzione della specifica problematica rappresentata dai ricorrenti dimostrerebbe, a parere del Comune, l'assenza di inerzia o disinteresse, con conseguente esclusione di ogni presupposto di responsabilità.

Nel merito, ed in via preliminare, il Comune ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario assumendo che le doglianze dei ricorrenti attengono alla mancata adozione di atti e provvedimenti amministrativi - segnatamente quelli relativi all'eliminazione delle barriere architettoniche e all'approvazione del P.E.B.A. - e che l'eventuale tutela avrebbe dovuto essere azionata dinanzi al giudice amministrativo, anche mediante la preliminare impugnazione dei predetti atti amministrativi da formulare con il meccanismo del silenzio-inadempimento prescritto dalla legge n. 241/1990. - 6 - Da ciò deriverebbe, secondo parte resistente, l'inammissibilità dell'azione antidiscriminatoria proposta innanzi al giudice ordinario.

In via gradata, il Comune ha eccepito l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, deducendo di essersi attivato tempestivamente per la risoluzione delle criticità segnalate.

Al riguardo ha rimarcato come, a seguito delle segnalazioni del ricorrente, ed, in particolare, della diffida del 08.07.2023, l'amministrazione comunale abbia prontamente avviato un articolato procedimento amministrativo - finalizzato al superamento delle barriere architettoniche dei ### di ### - mediante l'adozione di un atto di indirizzo del ### (12.07.2023), l'avviso di una procedura di manifestazione di interesse inerente l'incarico di progettazione per gli interventi del caso e, da ultimo, il conferimento del predetto incarico di progettazione (07.11.2023).

Tali circostanze avrebbero fatto venire meno, ad avviso del Comune, l'utilità concreta di una pronuncia giudiziale.

Parimenti, alla luce degli atti amministrativi adottati dal Comune, l'infondatezza dell'avversa richiesta di pubblicazione della decisione giudiziaria.

Quanto alle domande di risarcimento del danno formulate da entrambe le parti ricorrenti, il resistente Comune ne ha contestato la fondatezza, deducendo, per il ### l'insussistenza di un danno non patrimoniale atteso che, a fronte della condotta omissiva da Lui lamentata, l'### si sarebbe attivata immediatamente - mediante l'adozione dei richiamati provvedimenti amministrativi - per l'esecuzione delle opere e degli interventi atti a garantire anche alle persone

con disabilità motoria l'accesso ai ### di ### - 7 - Relativamente poi alla domanda risarcitoria formulata dall'### il Comune - richiamato l'art. 4 della legge n. 67/2006 - ne ha eccepito l'inammissibilità e l'infondatezza, oltre che per le motivazioni sopra riportate, assumendo che l'### in difetto di una specifica delega del soggetto direttamente discriminato, non sarebbe legittimata a richiedere il risarcimento di un danno non patrimoniale in proprio.

Ha quindi concluso chiedendo che il Tribunale, in via preliminare, rilevasse l'inammissibilità del ricorso per difetto di impugnazione degli atti amministrativi rilevando altresì, nel contempo, il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice Amministrativo e rilevasse l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse in ragione dei provvedimenti amministrativi successivamente emanati.

Nel merito, accertasse e dichiarasse l'insussistenza di un comportamento discriminatorio della ### di ### con il rigetto delle domande formulate da parte ricorrente perché infondate.

In subordine, rigettasse le domande risarcitorie poiché infondate; in ulteriore subordine, riducesse l'importo del risarcimento indicato dai ricorrenti e rigettasse la richiesta di pubblicazione dell'emananda ordinanza.

Con note difensive depositate, rispettivamente in data ### ed in data ###, parte ricorrente e parte resistente si sono riportate a tutto quanto dedotto ed eccepito nei propri atti introduttivi e conclusionali confermando, sostanzialmente, le richieste ivi formulate.

In particolare, la difesa attorea, nel segnalare l'intervenuto abbattimento, in corso di causa (febbraio 2025), delle barriere - 8 - architettoniche presenti all'ingresso dei ### di ### ha però reclamato la perdurante mancata adozione del P.E.B.A.

Tali essendo, in sintesi, i fatti per cui è causa è ora possibile passare all'esame del caso che oggi ci occupa analizzando dapprima le questioni di carattere pregiudiziale.

Nella propria comparsa di costituzione e risposta, il Comune di ### ha assunto che la fattispecie di cui è causa afferisce alla giurisdizione del Giudice Amministrativo ai sensi dell'art. 7, comma 4, del D.Lgs. n.104/2010 a mente del

quale afferiscono alla predetta giurisdizione "le controversie relative ad atti, provvedimenti o omissioni delle pubbliche amministrazioni, comprese quelle relative al risarcimento del danno per lesioni di interessi legittimi e agli altri diritti patrimoniali consequenziali, pure se introdotti in via autonoma".
è infondata.

In realtà, la questione di giurisdizione deve prendere le mosse dalla corretta qualificazione della domanda che ha ad oggetto il diritto che la legge attribuisce al disabile ad impedire ogni discriminazione, ascritto alla categoria dei diritti fondamentali e tutelato in modo pieno ed assoluto, e non già un mero interesse alla corretta azione amministrativa che rappresenta solo il versante attuativo, a valle, dell'esercizio di detto diritto.

Il diritto a non essere discriminati configura, tanto secondo l'ordinamento nazionale (art. 3 legge n. 67/2006) quanto in base alle disposizioni sovranazionali (art. 14 Cedu e ### 2000/78/CE), un diritto assoluto in capo al soggetto vittima della condotta discriminatoria (cfr. Cass. SS.UU. n. 7186/2011) e l'art. 28 D.Lgs 150/2011 devolve espressamente al giudice ordinario la cognizione delle condotte discriminatorie lesive dei diritti soggettivi dei portatori - 9 - di disabilità, anche se ricollegabili alla P.A. (cfr. Cass. SS.UU. nn. 20164/2020 e 25101/2019).

Nel caso che ci occupa, la posizione soggettiva tutelata in via diretta non è la legittimità amministrativa degli atti posti in essere dalla P.A. (riservata in fase giurisdizionale al Giudice Amministrativo), ma il diritto soggettivo, costituzionalmente garantito, a veder realizzare quelle opere necessarie al superamento delle barriere nell'ambito del bene comune, previo rilascio da parte della P.A. del titolo abilitativo previsto dalla legge, ed a ottenere il connesso risarcimento dei danni derivante dalla presenza di dette barriere. In altri termini, il presente giudizio non ha ad oggetto in via principale l'impugnazione di un provvedimento amministrativo (o del silenzio), bensì la tutela della posizione giuridica soggettiva dei ricorrenti dalla condotta discriminatoria del comune resistente, rispetto alla quale l'eventuale illegittimità dell'atto amministrativo (o del silenzio) per violazione dei principi di eguaglianza e non discriminazione costituisce mera valutazione

incidentale, con la conseguente giurisdizione del giudice ordinario adito.

Sussiste, quindi, la giurisdizione dell'AGO a decidere su tutte le domande proposte dagli attuali ricorrenti nella presente controversia.

Sempre in via pregiudiziale, il Comune ha eccepito l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse essendosi attivato tempestivamente per la risoluzione delle criticità segnalate.

Anche la presente eccezione è infondata.

Ed invero si osserva sul punto che l'interesse ad agire, concreto ed effettivo, sussisteva al momento in cui è stata proposta la domanda giudiziale e certamente non è venuto meno per il solo fatto che l'### avesse avviato le procedure tecniche - 10 - amministrative per la realizzazione degli interventi finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche presenti all'ingresso dei ### di ### intervento avvenuto, per quanto riportato nelle nota difensiva del ricorrente del 21.04.2026, soltanto nel febbraio 2025, quindi a distanza di quasi due anni dalla domanda giudiziale.

E' peraltro principio consolidato che «l'avvio di attività riparatorie non elide l'interesse all'accertamento della lesione già verificatasi» (Cass. civ., sez. I, n. 25101/2019). ### ad agire di ### era ancora dunque pienamente sussistente al momento della proposizione del ricorso e della sua notifica.

Pertanto le eccezioni pregiudiziali e preliminari sollevate dal Comune di ### devono, pertanto, essere integralmente respinte.

Nel merito invero il ricorso è parzialmente fondato e merita accoglimento nei limiti di cui in motivazione.

I ricorrenti, nell'atto introduttivo, hanno lamentato la presenza di una barriera architettonica, costituita da gradini e scale, che impediva ai diversamente abili di accedere al sito naturalistico e paesaggistico denominato "### di Augusto".

Deducevano, al proposito, il silenzio del Comune in esito a preliminari sollecitazioni ufficiali e diffide a che venissero eseguiti i lavori necessari a consentire l'accessibilità all'indicato sito anche alle persone diversamente abili.

Al riguardo il Comune di ### nella sua comparsa di costituzione, aveva dedotto

che, in realtà, solo a seguito dell'atto di diffida del 08.07.2023 del ### si era subito attivato con le procedure per il conferimento dell'incarico di progettazione di tali lavori, prima con l'atto di indirizzo del ### della ### di ### prot. n 18493/2023 - 11 - del 12.07.2023 e poi il ### - ### - ### aveva predisposto un Avviso di ### di ### ai sensi del ### degli appalti art 41 - art 50 comma 1 lettera b) D.lvo 36/2023 e ss.mm. e ii inerente l'affidamento di servizi attinenti l'### e l'### come definiti dall'art. art 50 comma 1 lettera b) D.lvo 36/2023 e ss.mm. e ii. Con la successiva determinazione n. 475 del 13.09.2023 è stato approvato l'avviso di manifestazione di interesse a svolgere l'incarico di progettazione di fattibilità tecnica - economica - progetto esecutivo per l'esecuzione di interventi di adeguamento per l'abbattimento ed il superamento delle barriere architettoniche per l'accesso ai ### di ### ed infine con la determinazione dirigenziale n. 604 del 07.11.2023 è stato conferito il predetto incarico di progettazione, che quindi dava inizio alle opere.

Nella nota di trattazione per la decisione anche la difesa dei ricorrenti non ha contestato anzi ne ha dato atto attraverso la pubblicazione di un articolo, che in corso di causa, il 7 febbraio 2025 risultavano completati i lavori di abbattimento delle barriere architettoniche, relativamente all' accesso dei ### di ### a seguito della diffida.

Per quanto allo stato può ritenersi venuta meno la materia del contendere in relazione alla specifica doglianza come dedotta in citazione culminata con la effettiva rimozione delle barriere relativamente al sito di interesse storico che risulta (dopo l' azione dei ricorrenti) essere accessibile dall' intera collettività senza limitazioni, dalla ricostruzione della vicenda sulla base della documentazione prodotta resta anche provato che il ### in ragione della propria condizione di disabilità motoria, sia stato per un arco temporale - 12 - determinato concretamente impedito nella piena fruizione dello spazio pubblico dei ### di ### nel territorio del Comune di ### La denunciata condizione di inaccessibilità ai ### di ### non ha avuto quindi un carattere episodico bensì può essere ritenuto strutturale e doveva essere in effetti prevedibile dalla medesima ### i cui limiti hanno inciso quotidianamente sulla libertà di movimento, sull'autonomia personale e sulla possibilità per il ricorrente di

partecipare, in condizioni di parità, alla vita sociale e culturale della comunità locale, in quel determinato luogo ricco di interesse storico e architettonico.

Tuttavia il Tribunale pur dando atto che nel caso in esame, risulti per tabulas la circostanza, valorizzata dal Comune, che siano stati adottati in un tempo sollecito i singoli atti amministrativi - quali delibere, determine - (alcuni atti però assunti dopo la diffida del ricorrente) non consente di escludere che nelle more della realizzazione delle opere destinate all' abbattimento delle barriere si sia realizzata la violazione lamentata, confermando l'esistenza dell' impedimento oltre alla non contestata circostanza che difetta il complessivo e coerente ### di ### delle ### (invocato dal ### e dall' ### nonostante l'obbligo normativo di programmazione e di attuazione sistematica imposto dalla legislazione piuttosto risalente.

Pertanto l'esistenza di barriere architettoniche costituisce discriminazione indiretta, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 67 del 2006: "Si ha discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono una persona con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto ad altre persone". - 13 - Ne consegue che la condotta del Comune di ### per quanto immediatamente sollecita, ha comunque integrato nel tempo necessario a realizzare il piano programmatico delle opere a farsi per quel determinato sito una discriminazione indiretta nei confronti anche dell' attuale ricorrente, poiché una situazione apparentemente neutra - la mancata o incompleta eliminazione delle barriere architettoniche - ha prodotto un effetto pregiudizievole specifico e sproporzionato a carico di una persona con disabilità, collocandola in una posizione di svantaggio rispetto alla generalità dei cittadini.

Allo stesso modo la mancata adozione, al momento dell'introduzione del giudizio, del ### di ### delle ### costituisce una condotta discriminatoria indiretta considerato che sino ad ora il Comune resistente ha ommesso un atto di programmazione/pianificazione prescritto dalla legge (in particolare art. 32, comma 21, legge 41/1986 e art. 24, comma 9, legge n. 104/1992) al fine di rilevare e classificare le barriere architettoniche esistenti sul territorio

nonché pianificare gli interventi finalizzati alla loro graduale rimozione, con la conseguente limitazione dei diritti delle persone disabili relativamente a mobilità, accessibilità ed inclusione sul territorio comunale, che non può essere più tralasciato.

Anche sotto tale profilo risulta dunque realizzata, nello specifico, una condotta discriminatoria (indiretta, omissiva e collettiva) da parte del Comune dell'isola potendo quindi nel complesso essere accolta la domanda di accertamento della condotta discriminatoria in quanto consistente, da un lato, nella mancata rimozione delle barriere architettoniche specificamente indicate prima della diffida e persistente durante il tempo necessario per realizzare le opere, dall'altro, nella mancata adozione del P.E.B.A. - 14 - Quanto alla domanda risarcitoria formulata, si osserva che il fondamento normativo di tale pretesa si rinviene nell'art. 3 della legge n. 67/2006 a mente del quale : "Con il provvedimento che accoglie il ricorso il Giudice, oltre a provvedere, se richiesto, al risarcimento del danno, anche non patrimoniale, ordina la cessazione del comportamento, della condotta o dell'atto discriminatorio, ove ancora sussistente, e adotta ogni altro provvedimento idoneo, secondo le circostanze, a rimuovere gli effetti della discriminazione".

E' evidente, allora, che il danno non patrimoniale è risarcibile in quanto espressamente previsto e tipizzato dalla legge e consiste non tanto nel danno morale soggettivo, che pure in astratto non sarebbe da escludere, quanto proprio nel fatto oggettivo di avere subito impedimenti alla libertà di circolazione, che nel caso in esame oltre a essere stati dedotti dal ### possono ritenersi provati in re ipsa, per le stesse implicite attività del Comune di ### che solo a seguito della diffida ha iniziato la pianificazione e programmazione attività intesa all' eliminazione delle barriere e degli impedimenti dell' accesso ai ### di ### In sostanza, secondo la specifica valutazione operata dal legislatore, la discriminazione posta in essere dal convenuto Comune ha comportato al ### affetto da patologia degenerativa muscolare, un danno di natura non patrimoniale, ravvisabile nella oggettiva lesione dei diritti fondamentali della persona - costituzionalmente protetti - quali il diritto alla mobilità, alla dignità e all'uguaglianza sostanziale e formale. ### il consolidato

orientamento della giurisprudenza di legittimità la compromissione di diritti inviolabili della persona dà luogo a un danno non patrimoniale che può essere liquidato, in - 15 - mancanza di precisi indicatori o tabelle per la valutazione, in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c., tenendo conto delle concrete modalità in cui risulta non contestato anche ex art. 115 cpc l'impedito accesso ai luoghi e del tempo in cui si è prolungato relativamente alla fase delle opere poste in essere dal Comune, della lesione e della sua incidenza sulla vita di relazione e sulla sua prerogativa di uguaglianza sostanziale e libera circolazione.

Nel caso di specie, la discriminazione subita dal sig. ### ha inciso in modo diretto e in parte e per un limitato periodo temporale sulla sua autonomia personale e sulla possibilità di partecipare alla vita sociale in condizioni di parità, determinando una situazione di frustrazione ed emarginazione non riconducibile solo ad uno specifico disagio, maggiormente gravoso per una persona che ha disabilità motorie ma in effetti a una condizione strutturale protrattasi in un tempo circoscritto, avendo poi il Comune posto in atto delle opere e attività idonee a rimuovere gli ostacoli che ostacolavano un agevole accesso al ricorrente, fino alla completa rimozione delle barriere avvenuta il ###.

Tenuto conto, pertanto, della durata della condotta omissiva e discriminatoria del Comune, protrattasi, in modo specifico, tra l'atto di diffida del ricorrente (08.07.2023) ed il periodo necessario all'abbattimento delle barriere architettoniche presenti all'ingresso dei ### di ### (febbraio 2025), di circa un anno e mezzo, nonché della natura dei diritti lesi e dell'impatto concreto sulla vita quotidiana del ricorrente, il danno non patrimoniale subito dal ricorrente può essere equitativamente liquidato ex art. 1226 c.c. nella misura di ### (= 300,00 ### al mese x 20 mesi) somma che appare - 16 - congrua, proporzionata e coerente con i precedenti giurisprudenziali in materia, e idonea a compensare il pregiudizio subito.

Quanto alla richiesta risarcitoria formulata dall'### va preliminarmente ricostruito il perimetro della tutela riconosciuta alle associazioni rappresentative delle persone con disabilità ai sensi della legge n. 67 del

2006. ###. 4 della citata legge prevede che "### altresì legittimati ad agire ai sensi dell'articolo 3 in forza di delega rilasciata per atto pubblico o per scrittura privata autenticata a pena di nullità, in nome e per conto del soggetto passivo della discriminazione, le associazioni e gli enti individuati con decreto del Ministero per le pari opportunità, di concerto con il ### del lavoro e delle politiche sociali, sulla base della finalità statutaria e della stabilità dell'organizzazione.

Le associazioni e gli enti di cui al comma 1 possono intervenire nei giudizi per danno subito dalle persone con disabilità e ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti lesivi degli interessi delle persone stesse.

Le associazioni e gli enti di cui al comma 1 sono altresì legittimati ad agire, in relazione ai comportamenti discriminatori di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 2, quando questi assumano carattere collettivo".

La norma, quindi, pur attribuendo alle associazioni iscritte nell'apposito elenco ministeriale una ampia legittimazione ad agire in giudizio per la tutela contro i comportamenti discriminatori, non prevede un'automatica legittimazione dell'ente collettivo alla domanda risarcitoria, la quale resta subordinata, secondo l'interpretazione costante della giurisprudenza, alla dimostrazione di un danno proprio, diretto e autonomo, distinto da quello subito dai singoli soggetti discriminati, ovvero all'esercizio dell'azione - 17 - risarcitoria in forza di specifica delega del soggetto passivo della discriminazione.

Nel caso di specie, la condotta accertata in capo all'### resistente integra una discriminazione indiretta di carattere collettivo, in quanto l'inerzia nel superamento delle barriere architettoniche ha inciso sulla fruibilità di un bene pubblico da parte di una pluralità indeterminata di persone con disabilità, il che legittima senz'altro l'azione dell'associazione sotto il profilo dell'accertamento della discriminazione e della richiesta di misure conformative atte a rimuovere gli ostacoli. ###, tuttavia, non risulta aver agito in forza di delega rilasciata dal soggetto direttamente discriminato, né ha allegato e provato l'esistenza di un pregiudizio concreto e specifico subito in proprio, diverso e ulteriore rispetto alla lesione dei diritti delle persone con

disabilità rappresentate.

In tal senso l'orientamento espresso dal Tribunale di ### (ordinanza 13 dicembre 2022), secondo cui, pur a fronte dell'accertamento di una discriminazione collettiva e dell'inerzia dell'amministrazione nell'adozione degli strumenti di pianificazione e rimozione delle barriere architettoniche, l'associazione rappresentativa non è legittimata ad ottenere il risarcimento del danno in mancanza di delega o di prova di un danno diretto concreto proprio, restando la tutela risarcitoria riservata ai soggetti fisici direttamente incisi dalla condotta discriminatoria.

Resta ferma, per contro, la piena tutela dell'ente collettivo attraverso:

-l'accertamento giudiziale della natura discriminatoria della condotta assunta dal Comune, come meglio precisato ut supra; - 18 - -l'adozione delle misure necessarie alla rimozione degli effetti della discriminazione indiretta ove ancora sussistenti.

Pertanto la domanda specifica di condanna al risarcimento del danno proposta dall'### "### per la libertà di ricerca scientifica" allo stato degli atti non può essere accolta per difetto dei presupposti richiesti dall'art. 4 della legge n. 67/2006.

Va inoltre considerato che non si ravvisano i presupposti per disporre la pubblicazione sui giornali del presente provvedimento.

Infatti la pubblicazione sui quotidiani del presente provvedimento non aggiungerebbe ulteriore ristoro ai ricorrenti ma determinerebbe solo un discredito all'isola che in questo momento rappresenta un'icona di bellezza nel mondo, i cui effetti possono essere considerati non di interesse solo dell' ### oggi convenuta, ma riguardanti il patrimonio naturale e artistico nazionale, in quanto icona nota in tutto il mondo, caratterizzata anche da una peculiare morfologia del territorio per la presenza di vincoli paesaggistici e strutturali, per cui pur persistendo il ritardo oggi imputato all'### non contestato, per l'adozione del P.E.B.A. che resta un onere dell' ### non si giustifica il provvedimento della diffusione a mezzo stampa.

L'### convenuta sul punto non ha mai contestato la mancata adozione del piano pur richiamando nel suo fascicolo alcuni atti programmatici per la rimozione

delle barriere impeditive di accesso, ma tali documenti hanno riguardato, o, un'attività economica privata nei pressi della ### o edifici privati (cfr documenti) salvo la determina del 14.12.2022 con cui il Comune autorizzava opere per favorire l' accessibilità di un bene pubblico, confermando pertanto - 19 - che la discriminazione indiretta per la mancata adozione del piano è ancora in re ipsa.

Infatti il piano richiesto dai ricorrenti è destinato a rimuovere una discriminazione indiretta e generale perché trattasi di uno strumento per la pianificazione e la programmazione coordinata degli interventi ritenuti fondamentali per la piena accessibilità e fruibilità degli spazi urbani e degli edifici di competenza dell'### che persegue il ### è garantire l'accessibilità e la fruibilità degli edifici pubblici, degli spazi urbani pubblici costruiti o naturali e dei trasporti da parte di tutti i cittadini, di guisa da consentire a tutte le persone con disabilità di potersi muovere liberamente.

Ragion per cui il Tribunale non può che dichiarare che il Comune di ### non ha ancora provveduto all' adozione del piano P.E.B.A, la cui omissione non può che qualificarsi come una condotta che determina ancora una discriminazione indiretta in forma collettiva ai sensi e gli effetti di cui alla legge 67/2006, che può incidere non solo sulle persone con disabilità, ma anche sulla intera popolazione e su migliaia di turisti provenienti da tutto il mondo per le famiglie con i carrozzini o persone con infortuni anche solo temporanei, violando anche i principi generali di cui all' art. 16 (Libertà della circolazione) e art. 32 (Diritto alla ### e ### della ### e che connota la PA come inadempiente con la conseguenza che il GO in ossequio alle disposizioni di cui all' art. 28 del D.lsg 150/2011, può ordinare alla PA di adottare entro un termine preciso un piano programmatico per la rimozione delle discriminazioni per la mobilità e circolazione di tutti i cittadini.

Pertanto allo stato la domanda può essere accolta nei limiti di cui in motivazione. - 20 - Trattandosi di accoglimento parziale della domanda, le competenze professionali sono compensate tra le parti per un terzo e per il residuo sono poste a carico della parte convenuta e la liquidazione viene effettuata in dispositivo applicando i valori medi previsti dal D.M. 55 del

2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 2022, prendendo a riferimento il valore della causa da ### a ### scorporando la fase istruttoria/trattazione.

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli, ### sez. civ., in persona del Giudice Onorario dott.ssa ### definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 16941/2023 del R.G.A.C., ogni contraria istanza disattesa, accoglie il ricorso e per l'effetto:

- accerta e dichiara che la condotta tenuta dal Comune di ### consistente nella mancata rimozione delle barriere architettoniche per l'accesso ai ### di ### è perdurata dalla data della diffida di ### del luglio 2023 fino alla data del 7 febbraio 2025, costituendo un comportamento discriminatorio nei confronti dell'attore, - nonché accerta che la mancata adozione ed approvazione del P.E.B.A., costituisce discriminazione indiretta ex art. 2, comma 3, della legge n. 67/2006 in danno degli attori nella loro qualità; - per l'effetto, condanna il Comune di ### in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento del danno non patrimoniale subito dall'attore ### che liquida, in via equitativa, nella somma complessiva di ### oltre gli interessi legali dalla data della diffida al soddisfo, come meglio precisato in motivazione; - rigetta la domanda di condanna al risarcimento del danno all'"### per la libertà di ricerca scientifica"; - 21 - - rigetta la domanda di pubblicazione del presente provvedimento su un quotidiano nazionale; - ordina al Comune di ### in persona del legale rappresentante p.t., la cessazione della condotta discriminatoria indiretta e collettiva, ex art. 2 comma 3 legge 67/2006, disponendo l'adozione con onere a carico del Comune di ### e per l'intero territorio comunale relativamente a strade e luoghi pubblici, entro il termine di 12 mesi dalla presente pronuncia, del ### di ### delle ### così come imposto dalla ### n. 41, art. 32, comma 21, così come integrata dal successivo art. 24, comma 9, ### n. 104/1992 disponendo il pagamento della somma di ### in favore di cadauno dei ricorrenti per ogni giorno di ritardo nell'attività da adempiersi, decorrenti dalla scadenza del termine sopra indicato; - compensa tra le parti le spese e competenze per 1/3 e per il residuo condanna il Comune di ### in persona del ### p.t., al pagamento delle competenze professionali in favore dei ricorrenti che liquida in ### (di cui ### per la fase di studio, ### per la fase introduttiva

ed ### per la fase decisionale) per compensi professionali, oltre il rimborso per spese generali al 15% sui compensi, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Napoli li 18.05.2026.

Il presente provvedimento è stato emesso contestualmente alla definizione del verbale a trattazione scritta del 4 maggio 2026 e definito in data 18 maggio 2026. Il Giudice Onorario Dott.ssa - 22 -

copia NON UFFICIALE della Sentenza n. 8190/2026 del 18-05-2026 TRIBUNALE DI NAPOLI reperibile al permalink:
<https://apps.dirittopratico.it/sentenza/tribunale/napoli/2026/8190.html#99a3b>